

Anno IX, numero 1/2012

La cittadinanza europea

FrancoAngeli

*Diritto europeo, ordinamento aperto e formazione giuridica**

Luigi Moccia

L'articolo sottolinea l'importanza di definire la nozione di 'diritto europeo' nella prospettiva dell'ordinamento giuridico 'aperto', visto sia come esperienza storica, sia come esigenza teorica di un modo d'intendere l'ordinamento giuridico all'insegna della extrastatalità e del pluralismo, sulla base di un patrimonio di valori comuni e dei connessi diritti fondamentali espressione della centralità della persona, in quanto paradigma di una rule of law europea, alla cui costruzione è chiamata la comunità dei giuristi, in un contesto di integrazione e comunicazione, dove spicca il ruolo della comparazione come principale strumento di una autentica formazione giuridica europea.

*

The article stresses the importance of defining the notion of 'European law' in the perspective of the 'open' legal system, seen as both historical experience and theoretical requirement of a way of understanding the legal system in terms of stateless and pluralistic system, on the basis of an heritage of common values and related fundamental rights reflecting the central place of the individual, as a paradigm of European rule of law to be implemented by the community of lawyers in a context of integration and communication where stands the role of comparison as main instrument for a truly European legal education.

* Viene qui riprodotto, con modifiche e l'aggiunta di note a pie', il testo della relazione tenuta al convegno su "Costituzione, Globalizzazione e Tradizione giuridica europea", Università "Kore", Enna, 1 dicembre 2011, destinato ai relativi Atti.

1. Il 'diritto europeo': breve premessa di inquadramento

Il 'diritto europeo' scorre nel corpo di una antica e diffusa tradizione culturale che dai tempi altomedievali attraverso la prima modernità giunge a un grado di maturazione nel Sei-Settecento, con l'esperienza del 'diritto comune europeo' e l'idea di 'ordinamento giuridico aperto'¹.

Questa 'Europa del diritto' (diritto extra-statuale e plurale, comune e particolare ai vari territori), viene travolta dalla valanga del positivismo giuridico, che vi si abbatte nel quarto di secolo che va dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento; quando l'idea di un diritto extrastatuale e, insieme, della complessità-pluralità dell'esperienza giuridica torna ad albergare sull'orizzonte europeo, all'indomani della prima guerra mondiale.

Uno dei primi ad avvedersi di questo cambio di passo, che è anche un po' un ritorno all'epoca del diritto comune europeo, fu, da noi, un civilista della statura di Filippo Vassalli, il quale, in un saggio pubblicato per la prima volta nel 1951, significativamente intitolato *Estrastatalità del diritto civile*, riflettendo sullo scenario post-bellico caratterizzato dalla minaccia rappresentata dalle armi nucleari e dalle allora incipienti manifestazioni di globalizzazione economico-finanziaria, osservava come apparisse «*paradossale l'attuale configurazione in Stati sovrani di molti Stati dell'Europa di oggi*», di fronte a fenomeni che andavano preparando – scriveva – «*il superamento dello Stato nazionale e ... della sovranità statale*»².

¹ G. Gorla, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, Parte III., in specie Capp. ; L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005, Parte III, in specie Capp. 3, 5 e 6; L. Moccia, *Prospetto storico delle origini e degli atteggiamenti del moderno diritto comparato (Per una teoria dell'ordinamento giuridico aperto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, pp. 181 ss.

² F. Vassalli, *Estrastatalità del diritto civile*, in Id., *Studi giuridici*, Milano, 1961 (già in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, vol. II, p. 481 ss.), vol. III, 2, p. 757: «Con lo sviluppo attuale dei mezzi di offesa bellica, con i congegni e le istituzioni attraverso i quali si attua la vita economica odierna e si regola la finanza degli Stati è certo paradossale l'attuale configurazione in Stati sovrani di molti Stati dell'Europa di oggi che ci richiamano dappresso il frazionamento dell'Italia al tempo dei Comuni o delle Signorie, della Francia prima di Luigi XI o dell'Inghilterra prima dei Tudor. L'indipendenza territoriale non è condizione sufficiente per costruirvi su la sovranità, poiché l'indipendenza territoriale non vale ad assicurare la libertà delle determinazioni nel campo della politica internazionale e neppure nell'ordine economico [corsivo aggiunto]»

2. Letture ‘monoculari’ del diritto europeo

A fronte di questa pur consolidata tendenza, che è evidentemente anche esigenza di ripensare l’ordinamento giuridico ‘nazionale’ in chiave ‘europea’, per quanto riguarda almeno gli ordinamenti (come il nostro) inseriti nel contesto (storico-culturale, oltre che geo-politico) continentale, stentano tuttavia a manifestarsi tutte le potenzialità di un vero ‘ordine giuridico europeo’.

In tal senso, persistono letture che chiamerei ‘monoculari’, le quali guardano al ‘diritto europeo’ da un punto di vista ‘unico’: riflesso di un atteggiamento concettuale e, insieme, culturale incentrato sull’idea, ancora prevalente, dell’ordinamento nazionale considerato come ordinamento a sé stante, ovvero ‘chiuso’ entro i propri confini territoriali; quelli di una ‘sovrانità’ – per citare ancora parole di Filippo Vassalli – divenuta «una formula giuridica priva di contenuto pratico»³.

Un atteggiamento che rispecchia l’influenza del cosiddetto ‘nazionalismo metodologico’ su tutta la moderna cultura socio-politica-istituzionale e giuridica.

Si possono distinguere due tipi di letture monoculari del diritto europeo.

Un tipo *settoriale*, che ne circoscrive l’ambito, cioè l’oggetto; per cui il diritto europeo finisce per essere identificato con il ‘diritto dell’Unione europea’ (già ‘diritto comunitario’), in quanto settore – benché qualificato *sui generis* – ritenuto tuttavia come parte del più ampio ‘diritto internazionale’.

Per inciso, vale ricordare, sommariamente, che fu la Corte di giustizia delle Comunità europee (oggi Corte di giustizia dell’Unione europea o, più semplicemente, Corte di giustizia europea) a dichiarare, con una decisione del 1963 davvero lungimirante (anzi, per molti versi rivoluzionaria), la natura *sui generis*, ovvero ‘originale’ dell’ordinamento (allora) comunitario, rispetto al (tradizionale) ordinamento internazionale; ponendo in rilievo il fatto non solo e tanto della ‘rinuncia’ di sovranità, in determinati settori, da parte degli Stati aderenti all’ordinamento comunitario, quanto soprattutto della titolarità di diritti-doveri in capo ai cittadini, *uti singoli*, degli Stati, quali diritti-doveri nascenti direttamente da questo stesso ordinamento⁴.

³ *Ibid.*: «L’ultima grande guerra ha preparato il superamento dello Stato nazionale e il superamento della sovranità statale [...] Non si può contestare che per molti Stati la sovranità è oggi una formula giuridica priva di contenuto pratico [corsivo aggiunto]».

⁴ Sentenza *Van Gend & Loos*, Causa 26/62 del 5 febb. 1963, punto 3: «La comunità economica europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, sia pure in settori li-

Ma, a ben guardare, con questo riconoscimento della originalità dell'ordinamento dell'Unione, in quanto ordinamento autonomo, è stato piantato un vero e proprio cuneo nel cuore della categoria-simbolo del moderno ordinamento giuridico, la categoria della 'sovranità' statale: spaccandola letteralmente dal lato sia interno (dell'ordinamento nazionale), sia esterno (dell'ordinamento internazionale). E, quindi, innescando un processo, che è ancora lontano dall'esaurirsi, di ripensamento e rimodellamento del dogma della sovranità come fondamento dell'ordinamento stesso; processo, a dire il vero, iniziato già con la Dichiarazione universale dei diritti umani (proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1948) e l'idea ad essa sottesa di un ordine giuridico primario, ancorato invece a valori e principi fondamentali, di cui tali diritti sono espressione, suscettibili di essere invocati come base di legittimazione e limite di ogni sovranità e ordinamento (nazionale o internazionale)⁵.

Un altro tipo di lettura monoculare è quello *ordinamentale*, che ne condiziona il valore e, quindi, il significato; per cui il diritto europeo finisce per essere (l'espressione è un po' forte, ma la uso provocatoriamente) una sorta di appendice del diritto costituzionale, inteso quest'ultimo con riferimento soprattutto a un suo ambito principale di declinazione riguardante il 'sistema delle fonti'.

In proposito è noto che la nostra Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sul problema dei rapporti tra ordinamento dell'Unione (già comunitario) e ordinamento interno, ribadendo la propria tesi 'dualista', nel senso della dualità di ordinamenti, europeo e nazionale tra loro separati⁶. Ciò, diversamente dalla tesi 'monista' sostenuta invece dalla Corte di giustizia europea, nel senso della unicità di ordinamento, europeo e nazionale tra loro integrati. La posizione italiana, pur avendo il pregio del rigore sistematico, in ossequio a un impianto teorico delle fonti saldamente basato sul principio di sovranità e di gerarchia dei livelli normativi, si presenta decisamente orientata secondo lo schema di un 'nazionalismo metodologico' che,

mitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Tali diritti sorgono non soltanto allorché il trattato espressamente li menziona, ma anche quale contropartita di precisi obblighi che il trattato impone ai singoli, agli Stati ed alle istituzioni comunitarie».

⁵ Cfr., ad es., A. Papisca, *Riflessioni in tema di cittadinanza europea e diritti umani*, in *Pace diritti umani/Peace Human Rights*, I, 1, 2004, pp. 39 ss.

⁶ V., ad es., Corte Cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007.

se porta a distinguere il dettaglio (i singoli alberi), rischia di perdere di vista il complesso (la foresta).

Infatti, ambedue questi punti di vista portano a marginalizzare il fenomeno risultante dal processo in atto di integrazione al livello di ‘diritto europeo’, insieme privandolo di una sua autonomia concettuale.

Dietro o, se si preferisce, sotto ambedue queste letture monoculari del ‘diritto europeo’, è facile scorgere la logica ‘sovranista’ dell’ordinamento chiuso: una logica della separatezza tra ‘ordinamento nazionale’ e ‘ordinamento dell’Unione’, che è presente tanto nel punto di vista costituzionale, preoccupato di mantenere la (spesso solo astratta) coerenza del sistema delle fonti, quanto nel punto di vista comunitario, preoccupato a sua volta di mantenere il (spesso solo astratto) rispetto dei settori di competenza, nel riparto delle competenze attribuite all’Unione, riguardo a quelle degli Stati.

È come se, in qualche modo, si stesse a guardia di un faro, la ‘sovranità’, che però non dà più luce, non illumina più la via per una rotta sicura nel mare agitato del ‘pluralismo giuridico’; che sempre più impone, viceversa, il ricorso a un punto di vista globale⁷. Vale a dire, un punto di vista che sia fondato su una logica o, piuttosto, su una prassi di *integrazione-coordinazione tra ordinamenti* e corrispondenti livelli normativi e giurisprudenziali inclusi; soprattutto mediante l’apertura dell’ordinamento nazionale, in quanto ordinamento interno dell’Unione, alla comunicazione sia con l’ordinamento stesso dell’Unione, sia, per questa via, con gli ordinamenti degli altri paesi membri dell’Unione: di cui importanti e qualificanti esempi sono rappresentati, in particolare, dallo strumento della cosiddetta ‘interpretazione uniforme’ e dal cosiddetto ‘dialogo tra le corti’, nonché dall’esigenza, sempre più avvertita e assecondata (con progetti, iniziative ed esperienze), di una vera dimensione europea della formazione giudiziaria⁸.

3. Per una nozione di ‘diritto europeo’

L’ordinamento interno in quanto ordinamento che viene a essere integrato dal diritto dell’Unione cessa di essere un ordinamento chiuso, per a-

⁷ In punto rinvio a L. Moccia, *Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011,

⁸ Cfr., più di recente, la “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011”, a cura del Primo Presidente della Corte di Cassazione (www.leggioggi.it/2012/01/27/cassazione-inaugurato-lanno-giudiziario-2012), § II.

prirsi alla dimensione della partecipazione all'ordine giuridico europeo: dove *'europeo'* vuol dire, contemporaneamente, *dell'Unione e della comunità degli ordinamenti* dei paesi che ne sono membri.

La metamorfosi in atto dell'ordinamento nazionale, in quanto ordinamento interno dell'Unione consiste e si realizza in ciò che: da ordinamento 'chiuso', entro confini territoriali, diventa ordinamento 'aperto' e, quindi, comunicante, nel contesto dell'ordine sovranazionale ('federale') dell'Europa unita.

L'*ordine giuridico europeo* è l'ordine in cui si afferma il *principio di legalità* al livello *europeo*, ovvero una *rule of law* di rango europeo, che poggia su tre pilastri:

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (Carta di Nizza del 2000);
- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione di Roma del 1950);
- le tradizioni costituzionali comuni ai paesi membri e principi da esse derivanti in quanto *principi generali* dell'ordinamento dell'Unione.

Questi tre pilastri a base dell'ordine giuridico europeo sono espressamente indicati dall'art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione, firmato a Lisbona nel dicembre del 2007 ed entrato in vigore nel dicembre del 2009. Essi, oltre ad avere come sbocco i diritti fondamentali così come sanciti, rispettivamente, dalla Convenzione di Roma e dalla Carta di Nizza, nondimeno presuppongono e riflettono una serie di valori e principi, che il nuovo Trattato espressamente richiama e pone a base dell'identità storico-culturale e politico-istituzionale dell'Unione, così come dettati dal suo art. 2: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

4. Il diritto europeo in costruzione: indicazioni di percorso

Conviene a questo punto riprendere l'iniziale premessa circa i precorsi in altre epoche del 'diritto europeo'.

La storia politico-giuridica europea dimostra che un ordinamento 'pluralista', cioè articolato al proprio interno su una pluralità di livelli normativi – locali, nazionali e sovra-nazionali – è stata la regola; mentre l'eccezione è

stata rappresentata dall'ordinamento di tipo monolitico e accentrato nazionale-statuale.

Ma, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro della integrazione europea, si tratta di dimostrare *come* nella realtà odierna sia praticabile la costruzione di un ordine giuridico europeo, precisandone forme, metodi e contenuti.

Esercizio evidentemente non semplice, ma per il quale si sono messe in moto forze intellettuali e istituzionali, sia pure in un quadro ancora incerto e problematico, talvolta anche contraddittorio, di posizioni, orientamenti e strumenti di azione.

Al di là degli esiti, una personale convinzione, che traggo anche alla luce dell'esperienza del diritto comune dei secoli passati, è che un modello di ordine giuridico europeo, ossia di un 'diritto comune europeo', per potersi realizzare ha bisogno, tra l'altro, di due fondamentali punti di appoggio.

Il primo: una solida base di legittimazione formale o, per dir meglio, capace di fissarne la dimensione insieme ideale e operativa. Questa base può essere rappresentata, molto più che dal *mercato unico*, dalla *cittadinanza europea*, in quanto forma di 'cittadinanza differenziata'), che consente una più adeguata articolazione in senso plurale dell'ordinamento: non più (solo) confinato entro il proprio territorio, ma (anche) aperto allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui si realizza la *pienezza di soggettività*, ovvero di condizione giuridica dei cittadini dei paesi membri dell'Unione; nonché una loro maggiore tutela, di livello europeo, in virtù dei diritti fondamentali della persona; estesa altresì ai cittadini dei paesi terzi (in particolare dei migranti).

Scorgere il cittadino europeo che è in ognuno di noi: ecco la condizione di partenza verso la costruzione di un nuovo tipo di ordinamento giuridico in quanto ordinamento aperto alla integrazione-comunicazione al livello europeo.

In tal senso appare assai indicativo che, stando almeno alla lettera del nuovo Trattato sull'Unione, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con tutta la dotazione di tutele che vi si accompagnano, come quelle relative ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza e quelle richiamate nei programmi pluriennali di azione destinati appunto alla realizzazione di questo spazio di cittadinanza comune⁹, sopravvanzano, nell'ordine

⁹ L. Moccia, *Cittadinanza europea e spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *La cittadinanza europea*, 1-2/2010, p. 115, pp. 121 ss.

di priorità degli obiettivi della stessa Unione, l'obiettivo della costruzione del mercato interno.

Il secondo punto è: una assunzione di ruolo da parte dei giuristi, sia teorici che pratici, chiamati sempre più a farsi carico della dimensione europea, ovverosia comune, di norme, prassi giurisprudenziali, indirizzi dottrinali riguardanti non solo il diritto dell'Unione in quanto tale, ma anche l'interazione complessiva che deriva dalla sua recezione-applicazione nell'ordinamento interno dei singoli paesi membri: inteso, quest'ultimo – appunto – quale ordinamento non più chiuso entro i propri confini territoriali, ma integrato e aperto per rapporto allo spazio europeo di cittadinanza; ossia come ordinamento che, grazie ai giuristi, entra in comunicazione con l'ordine giuridico europeo.

5. La formazione di giuristi europei

A questo punto cade opportuno il riferimento alla formazione di giuristi europei.

Anche nella veste di socio fondatore dell'*Associazione dei giuristi europei* (AGE)¹⁰, che ho l'onore di presiedere, mi sento particolarmente impegnato nello sforzo di pensare e dare corpo a questa figura di giurista.

Va subito detto che si tratta, al momento e credo per molto tempo ancora, di un 'giurista senza diritto': per meglio dire, senza un suo proprio diritto; ma alle prese, piuttosto, con una pluralità di diritti.

Siamo abituati, infatti, a pensare che non ci possa essere un diritto senza giuristi: soprattutto un diritto 'nazionale', senza giuristi educati nel suo studio e professionalmente impegnati nella sua pratica.

Quella di 'giurista europeo' appare, invece, come una figura di giurista senza un diritto 'proprio'; come tale, una figura concettualmente fragile.

Diversamente, però, da quanto questa affermazione sembra indicare, un giurista senza diritto non è chi vive in un vuoto, in una condizione, cioè, di assenza di diritto. Al contrario, l'affermazione si spiega nel contesto della complessità dell'ordinamento caratterizzato, in ambito europeo, dalla compresenza di una pluralità di diritti o livelli di normatività.

¹⁰ L. Moccia, *Il 'diritto europeo' e le ragioni per una associazione di giuristi europei*, in AA.VV., *Il 'diritto privato europeo': dal mercato interno alla cittadinanza europea*, Atti del convegno di Campobasso 4-5 maggio 2009, Napoli, ESI, 2010, pp. 13 ss.

Il giurista senza diritto è, dunque, il giurista odierno che vive nel mondo europeo, in un contesto non di assenza di diritto, ma di complessità dell'esperienza giuridica nell'ambito dell'ordinamento integrato; a tal punto da provare o percepire una condizione, spesso, di disagio o disorientamento, per il venir meno di tradizionali punti di riferimento, legati a un'unica prospettiva, quella dell'ordinamento nazionale (il 'diritto patrio').

D'altronde, mentre il 'diritto europeo' rappresenta, alla lettera, un ossimoro, nella misura in cui postula un diritto senza Stato, senza territorio, senza una propria lingua, la figura di un giurista europeo, per quanto concettualmente fragile, risulta nondimeno probabile, nella misura in cui si pone come dato fattuale riscontrabile nella realtà delle relazioni tra ordinamenti interni e ordinamento dell'Unione.

Lungo questa linea di discorso appare evidente, insieme con la centralità anche la precedenza della (di una) figura di giurista rispetto al diritto europeo.

In altri termini: mentre si fa fatica (ancora) a scorgere il (un) 'diritto europeo', appare più individuabile la sagoma di giuristi alle prese con i problemi nascenti dalla realtà composita, plurale e differenziata, dell'integrazione europea.

A tal proposito si può citare come esempio quello offerto dal nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE): il quale, nel porre tra le principali politiche dell'Unione quella concernente la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini dell'Unione stessa, cioè a dire – in senso più specifico – uno 'spazio giudiziario europeo', in cui «chiunque possa far valere i propri diritti ovunque nell'Unione»¹¹, stabilisce che l'Unione realizza questo spazio «nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei *diversi ordinamenti giuridici* e delle *diverse tradizioni giuridiche* degli Stati membri»¹²

Se è vero, per dirla alla maniera di Altiero Spinelli, che l'Europa non cade dal cielo, se è vero, cioè, che l'unione dei popoli europei non può essere fatta per decreto, ossia per volontà di qualsivoglia autorità, ma può essere costruita, in maniera solida e duratura, dal basso, grazie all'impegno di tutti i cittadini, è altrettanto vero che un 'diritto europeo' non può essere e-

¹¹ Si tratta della formula, assai pregnante, che si legge nel programma 2010-2014 approvato dal Consiglio dell'Unione (a Stoccolma, sotto la presidenza di turno svedese), nel dicembre 2009, e intitolato *Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, al paragrafo "Un'Europa del diritto e della giustizia", su cui v., per ulteriori riferimenti, L. Moccia, *Cittadinanza europea e spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, cit. pp. 124-127.

¹² TFUE, art. 67 (corsivo aggiunto).

laborato a tavolino e imposto come fatto di pura volontà legislativa, per quanto illuminata, ma ha bisogno anche e soprattutto di una maturazione culturale, di una mentalità; in questo senso, ha bisogno anche e in modo particolare di una comunità di giuristi attrezzati e operosi.

La figura del – di un – giurista europeo diventa subito cruciale riguardo alla prospettiva del – di un – diritto europeo: ma a partire, appunto, da premesse che sono innanzitutto premesse di ordine culturale, che investono questioni di grande portata teorica quanto pratica, che comportano sfide, che disegnano scenari complessi, che sollecitano sforzi, che pongono esigenze accomunate dalla consapevolezza del profondo rinnovamento implicito nel processo di integrazione europea.

Il ‘diritto europeo’ è una cartina al tornasole, un banco di prova su cui testare la capacità dei giuristi di leggere, interpretare e in qualche modo governare la complessità del mondo d’oggi e, per quanto riguarda questa regione del mondo dove siamo, la complessità della costruzione europea: non a caso sintetizzata dal motto dell’Europa ‘unita nella diversità’, scelto come simbolo dell’Unione.

Si spiega così l’esigenza di fare del diritto europeo nelle sue tante implicazioni, la vera linea di divisione – per dirla con linguaggio spinelliano – tra giuristi che hanno a cuore il progresso degli studi di diritto in una dimensione europea, e coloro che resistono su posizioni se non proprio di chiusura nazionale, di sospettosa diffidenza o di provinciale sufficienza o, peggio, di colpevole ignoranza.

Si tratta, *mutatis mutandis*, della stessa linea di divisione tracciata secoli orsono all’epoca dello *ius commune* tra giuristi chiamati *liberales*, perché aperti al dialogo e alla comunicazione tra ordinamenti, in opposizione ai giuristi chiamati *illiberales*, perché chiusi nei propri ordinamenti locali¹³.

La crisi che ha investito l’orizzonte sovranista non riguarda solo lo Stato-nazione, ma lo Stato *tout court*, ossia l’idea stessa di Stato come contenitore unico della complessità dell’ordine politico e giuridico, riflesso di una socialità sempre più plurale, composita e articolata, che rende sempre più evidente la (una) radicalità sociale del diritto e che esige da parte del giurista un impegno interpretativo e di adeguamento a carattere di mediazione (inter-)culturale

Il modello europeo di società aperta e inclusiva è un modello che pone al centro della sfera concettuale dell’ordine politico e giuridico i valori in

¹³ L. Moccia, *Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo*, cit., p. 781 e riferimenti ivi.

luogo dei poteri, i principi in luogo dei precetti: i valori di dignità della persona e di solidarietà sociale, i principi di non discriminazione e rispetto della diversità religiosa, etnica, culturale, dell'orientamento sessuale, di parità tra donne e uomini, e ancora di rispetto della riservatezza, per citare solo alcuni dei valori e principi di più immediato impatto applicativo.

Il primato del diritto dell'Unione, come diritto a valenza sempre più assiologica, come diritto di valori e principi, diritto senza confini interni, in quanto applicabile nello spazio europeo di cittadinanza comune, ripropone l'idea-ideale medievale del primato del 'diritto comune' sui diritti 'particolari' territoriali: un diritto che trae forza di legittimazione dal suo essere, appunto, 'comune' a tutti.

L'idea di incentrare questo nuovo 'diritto comune europeo' sulla dimensione plurale della 'cittadinanza', insieme nazionale ed europea, invece che su quella unificante del 'mercato', se è vero che può contribuire a un miglior equilibrio tra unità e diversità, consente anche di portare a sintesi le tendenze alla unificazione e quelle alla conservazione delle diversità e specificità nazionali e locali, secondo un modello di ordinamento insieme integrato e multi-livello (locale, nazionale ed europeo).

Un modello che pure richiama alla mente quello rappresentato dall'ordinamento giuridico aperto del 'diritto comune' (*ius comune*) in rapporto di complementarità (e sussidiarietà) con i 'diritti particolari' (*iura propria*); come modello che appare adeguato o, comunque, utile a sostenere, nella complessità del fenomeno dell'integrazione europea, l'esigenza di una maggiore uniformità quale fattore e condizione di radicamento e, insieme, di sviluppo del fenomeno stesso, al livello sociale e culturale, oltre che giuridico-istituzionale.

Ma oggi, un nuovo modello di diritto comune europeo così concepito ha bisogno, assai più che in passato, di una solida base di legittimazione. Questa base, come argomentato in precedenza, può essere offerta dalla cittadinanza dell'Unione.

6. Quale prospettiva per la comparazione giuridica?

Se è vero che lo scenario che sembra oggi profilarsi all'orizzonte europeo è quello di una perdita di coerenza e di unità in seno agli ordinamenti nazionali e allo stesso ordinamento dell'Unione a favore di elementi di frammentazione e dispersione, una risposta non può che venire, sul piano in particolare di regole e soluzioni comuni, per via di convergenza di opinioni

all'interno di un quadro condiviso di valori e principi, che può trovare il suo punto di forza nella cittadinanza dell'Unione come 'cittadinanza delle cittadinanze'.

La riflessione sulla cittadinanza in quanto struttura portante dell'idea stessa di una comunità politica e di diritto a carattere insieme sovra-nazionale e trans-nazionale (ma anche multi- culturale) può, dunque, aiutare a sviluppare una nozione autentica di 'diritto europeo' comune, espressione di un'effettiva comunanza di valori, quale terreno solido su cui trovare punti di equilibrio fra l'universale e il particolare, fra ciò che è europeo (maggioritario) e ciò che è locale (minoritario).

Un 'nuovo' diritto comune europeo che potrà trarre dall'esperienza del diritto comune europeo dei secoli passati, almeno due elementi sicuri di utilità.

Uno relativo al diritto comune come grande fatto di *unità culturale e spirituale* del sapere giuridico europeo (di *civil law* e *common law* insieme).

L'altro relativo alla concezione dell'*ordinamento giuridico aperto*, dal lato delle sue fonti, ovvero in rapporto di comunicazione, da parte dei suoi giuristi, con gli altri ordinamenti e i loro giuristi.

Invero, sia l'uno che l'altro di tali elementi puntano in una direzione ben precisa, e cioè: il *ruolo* e la *responsabilità* della classe *dei giuristi*, teorici e pratici, nella realizzazione e a garanzia di un fenomeno altamente complesso come quello dell'integrazione europea; in risposta a una maggiore uniformazione-armonizzazione nel campo del diritto (specie privato), non per imposizione dall'alto, ma per via di radicamento nel tessuto delle relazioni sociali.

Si tratta di un ruolo che appare quindi rivestire un'importanza determinante per l'effettiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia *senza frontiere interne*, che l'Unione si prefigge di offrire *ai suoi cittadini*: affinché questo spazio, destinato altrimenti a inaridirsi in un'opera di crescente desertificazione normativa comunitaria, che alla fine essiccherà ogni reale e convinto spirito di partecipazione dei cittadini alla costruzione europea, possa invece dare alla 'cittadinanza dell'Unione', oltre che un valore politico-ideale, il più concreto significato di fattore e, insieme, di condizione della formazione di una società civile e di un diritto comune ai cittadini europei.

Va da sé che in uno scenario come quello del diritto europeo, del cittadino europeo, del giurista europeo e dell'ordinamento plurale e multilivello, in quanto ordinamento aperto all'integrazione al livello europeo, i giuristi comparatisti sono chiamati a svolgere un ruolo importante e, direi, di leadership culturale.

La conclusione non può, quindi, che essere un augurio rivolto soprattutto ai più giovani: affinché con entusiasmo, maggiore energia e capacità di visione assumano questo impegno, a cui tutti siamo oggi chiamati, in particolare come giuristi, per fare dell'Europa un effettivo valore aggiunto di rinnovamento civile e sociale, all'insegna della cittadinanza europea.